



MESSAGGIO MUNICIPALE

MM no. 577 Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Pura

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione il Regolamento concernente la regolamentazione della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

L'adozione di questo Regolamento è data dall'esigenza di dotare il Comune di una base legale per regolamentare l'installazione di telecamere per la sorveglianza di alcune aree su suolo pubblico.

Si pensa in particolare all'area esterna dell'Istituto scolastico, oggetto a scadenze regolari di atti vandalici e all'area del parco giochi, del cimitero e dei posteggi in zona Mött.

Si intende pure valutare se porre sotto sorveglianza determinate postazioni per la raccolta di rifiuti al fine di poter sanzionare gli abusi.

Previa approvazione del Regolamento in oggetto, il Municipio allestirà il Messaggio municipale relativo alla richiesta di credito per l'acquisto e l'installazione delle telecamere.

Il Municipio è convinto che l'adozione di queste misure dissuasive porteranno ad un contenimento degli abusi e ad una maggiore disciplina.

Per questi motivi si invita codesto Consiglio comunale a

risolvere:

1. E' approvato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Pura.

2. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Emilio Luvini

Franco Rodigari

Ris. Nr. 2426 del 23 agosto 2010

Allegato: regolamento

Commissione d'esame: petizioni

Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Pura

Il Consiglio Comunale di Pura, visti gli art. 186, 42, cpv. 2, 13 cpv. 1 lett. a LOC

risolve:

Art. 1

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge Organica Comunale e la Legge Cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Pura, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4

Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5

Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6**Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7**Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Pura, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
4. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8**Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge Cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.